



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

(Provincia di Messina)

ORDINANZA SINDACALE n. 21 del 1/06/2012

**OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e ii.-**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che con provvedimento n°28 del 03 aprile 2012 il soggetto attuatore dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, dell'OPCM n°3887/2010, intervento sostitutivo per la durata massima di 30 gg dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell'ATO ME 2 S.p.A. inadempiente, di cui fa parte anche nella qualità di socio questo Comune;

**CHE** con successivo provvedimento commissariale n°38 del 04 maggio 2012 il predetto soggetto attuatore dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti ha disposto nuovamente l'intervento sostitutivo come il richiamato precedente n°28/2012 per la durata massima di venti giorni;

**CHE** l'ATO ME2 S.p.A. in liquidazione, con nota prot. 2323, del 27 febbraio 2012, ha fatto presente di non poter garantire il servizio per mancanza di liquidità, dovuta a pignoramenti di creditori diversi ed ha, quindi, invitato i Comuni ad attivarsi, onde evitare che la sospensione del servizio per mancato pagamento delle spettanze dovute, possa arrecare nocimento alla pubblica salute e provocare emergenze igienico-sanitarie;

**CHE** in atto in questo territorio comunale non viene più disimpegnato il servizio di raccolta, di smaltimento e/o di recupero dei rifiuti solidi urbani;

**CHE** il mancato svolgimento del servizio con la permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta, allocati lungo le vie e le piazze dei centri urbani, che si presentano stracolmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determina formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi;

**CHE** l'ASP 5 Messina dipartimento di prevenzione distretto di Patti con nota prot. nr. 691/U.C.I.P. del 31/05/2012 inviata via Fax al Sindaco di questo comune ed acclarata in pari data al prot.generale del Comune al nr. 2908 ha evidenziato, che da sopralluogo effettuato presso questo Comune di Montagnareale per l'accertamento dello stato igienico-sanitario del territorio in conseguenza dell'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, "una situazione di antigienicità del territorio comunale a causa di cassonetti colmi di spazzatura e di rifiuti giacenti sulle strade cittadine, si ritiene necessario che Codesta Amministrazione metta in essere ogni azione idonea ad ovviare a tale situazione, a tutela della salute pubblica."

**CHE** i detti processi degenerativi sono accelerati dalle temperature in rialzo legate all'attuale stagione ed a quella incipiente e quindi si creano pericolose condizioni per la salute dei cittadini;

**CONSIDERATO** che si rende necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

**VISTO** l'art.191 del DLGS n°152/2006 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. .... omissis.....";

**VISTO**, altresì, l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.°267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n°92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n°125;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n°115/2011;

**RAVVISATO** che sussistono i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente;

**CHE** il predetto ATO ME2 S.p.a. in liquidazione ha stipulato con la società Dusty s.r.l. contratto relativo allo svolgimento del servizio di che trattasi, in essere;

**RITENUTO**, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n°152/2006 previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra , possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

**RITENUTO**, altresì, doversi derogare, per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 del già citato art.191 del d.lgs.n° 152/2006;

**CHE** i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall'art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani" e codice CER 200303 "rifiuti dalla pulizia stradale"; provenienti da questo Comune;

**CHE** il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. N°163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

**CHE** i predetti rapporti e gli interventi dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale(resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo

smaltimento e/o al recupero e quanto necessario, affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.I.A. dai soggetti passivi;

VISTO, altresì, l'arte 13 della legge regionale n°7/92 e ss. mm. e ii.

VISTO il richiamato parere dell'ASP 5 Messina dipartimento di prevenzione distretto di Patti prot. nr. 691/U.C.I.P. del 31/05/2012, previsto dal comma 3 del sopra citato art. 191 del D. Lgs 152/2006 acclarato al protocollo del Comune al n° 2908 in data 31/05/2012;

VISTO l'art.32, 3° comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N°30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n°13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

### ORDINA

- 1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire immediatamente, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, per il periodo di novanta giorni;
- 2) Affidare alla Ditta Dusty S.r.l. via IX strada 12, zona industriale Catania partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Catania 03386300879 con decorrenza immediata e per la durata di novanta giorni, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n°12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;
- 3) Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs.n°.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza.
- 4) Con successiva ordinanza il termine di cui sopra potrà essere modificato in più o in meno, in ragione della permanenza e sussistenza dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la presente decisione.
- 5) Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. L.gs. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;

- 6) I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n°267.
- 7) Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.I.A dai soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME2 S.p.A., inadempiente.
- 8) I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
- 9) Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n°153/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito (ATO ME2 S.p.a.), nonché al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia.
- 10) Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del D. l. N°92/2008 convertito nella legge n°125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza,
- 11) Notificare copia della presente:
  - all'ATO ME2 S.p.a.;
  - alle Ditte Dusty Srl e Tirrenoambiente S.p.A.
  - alla locale Stazione dei Carabinieri;
  - al Comandante dei Vigili Urbani;
  - all'Azienda sanitaria provinciale n°5 di Messina - Distretto di Patti.
  - alla Procura della Repubblica di Patti.

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza il Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/06/2012



IL SINDACO  
(Anna d.ssa Ing. Sidoti)